

## **Linee di indirizzo interpretativo-applicative delle norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Annotazione alla delibera della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 11/2013**

di Maria Bottiglieri

Parole-chiave: dissesto, gestione, bilancio, Regioni, Enti locali, legge di stabilità, linee guida, note istruttorie

Riferimenti normativi: artt. 243-bis, 243-quater TUEL; art. 3, co. 1, lett. r), d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012

Massima 1: Nel caso di richiesta di accesso al fondo di rotazione, il controllo sulla rideterminazione della dotazione organica da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (art. 155 TUEL) deve condizionare la valutazione, ma non tardare l'avvio dell'istruttoria sull'istruttoria del piano di riequilibrio (art. 243-quater).

Massima 2: A differenza del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 243-bis, co. 5, TUEL per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l'art. 243-quater, co. 1, TUEL stabilisce un termine solo ordinatorio di dieci giorni dalla data della delibera per la trasmissione del piano di riequilibrio alla Sezione regionale di controllo, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali di cui all'art. 155 TUEL.

Massima 3: Anche per le somme anticipate ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 174/2012 dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali "deve ritenersi sussistente il vincolo di destinazione ex art. 4, co. 5, che trova la sua ragion d'essere nella particolare rilevanza delle spese indicate, essenziali per le esigenze di funzionamento dell'ente".

Le Linee di indirizzo chiariscono alcune questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Le problematiche emerse in sede di applicazione delle norme sull'istruttoria del piano di riequilibrio ex art. 243-quater TUEL come illustrate dalle Linee Guida per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvate dalla Sezione Autonomie con delibera n. 16/2012 (v. in Opal 1/2013) sono le seguenti:

1) "Se, nel caso di richiesta di accesso al fondo di rotazione, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (art. 155 TUEL) debba effettuare il controllo sulla rideterminazione della dotazione organica, prima dell'inizio dell'istruttoria del piano di riequilibrio da parte della sottocommissione o meno".

Le Linee di indirizzo chiariscono che la rideterminazione della dotazione organica costituisce una misura che concorre a determinare la riduzione percentuale delle spese correnti, integrando un controllo di merito, con propria autonomia funzionale. Pertanto deve essere sottoposta al controllo della Commissione per l'esame e l'approvazione, ma non costituisce un presupposto per l'istruttoria del piano di riequilibrio che, per gli aspetti non condizionati da questa specifica valutazione, potrà essere avviata e proseguita.

2) "Se sia possibile ipotizzare un margine di tolleranza, fino all'effettiva acquisizione della delibera che approva il piano, del termine di 60 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio".

Le Linee di indirizzo distinguono il termine perentorio previsto dall'art. 243-bis, comma 5, per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (60 giorni) da quello previsto dall'art. 243-quater, comma 1, ai sensi del quale entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'art. 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio è trasmesso alla Sezione regionale di controllo, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali di cui all'art. 155 TUEL. Si precisa che se il piano "è deliberato nei termini, ma presentato oltre i termini", non si incorre in alcun effetto sanzionatorio. Rispetto al primo termine, la Corte evidenzia che "la necessità che il piano di riequilibrio sia deliberato nel termine perentorio fissato dall'art. 243-bis, comma 5, TUEL, risiede nel fatto che, in correlazione alla presentazione della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, da un lato si produce l'effetto impeditivo dell'esercizio delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei Conti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 (funzioni poste a presidio della necessità di adottare urgenti rimedi utili ad evitare il dissesto finanziario dell'ente), dall'altro, opera la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente".

Solo allo spirare del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5 (perentorietà espressamente prevista dalla legge) si producono ipso iure gli effetti di cui all'art. 243-quater, comma 7, TUEL, ossia l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, sempre che non penda già la procedura di dissesto guidato (ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011.) "temporaneamente" sospesa.

3) "Se la prima anticipazione erogata ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 174/2012 (anticipazione risorse dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali) sia sottoposta o meno alla finalizzazione richiesta dall'art. 4, comma 5, stesso decreto legge («pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio»), considerato che per tale anticipazione non è espressamente previsto il vincolo di destinazione".

A tal proposito, le Linee di indirizzo chiariscono che "anche per le somme anticipate ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 174/2012, deve ritenersi sussistente il vincolo di destinazione ex art. 4, comma 5, che trova la sua ragion d'essere nella particolare rilevanza delle spese indicate, essenziali per le esigenze di funzionamento dell'ente".